



Ministero dell'economia e delle finanze
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Misure per la regolamentazione delle giocate a caratura ordinaria e delle giocate a caratura speciale relative ai Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

VISTO il decreto legislativo 30 Luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTA la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle Finanze e delle Agenzie Fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

VISTO l'art. 11 quinquiesdecies, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, con particolare riferimento alle previsioni afferenti la raccolta a distanza del concorso pronostici Enalotto;

VISTO l'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha stabilito i criteri nel rispetto

dei quali AAMS ha disciplinato le modalità di affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

VISTO l'Atto di convenzione per il rapporto di concessione per l'esercizio e lo sviluppo gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, unitamente ai correlati allegati, stipulato tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Sisal S.p.A. in data 26 giugno 2009 a seguito della gara indetta ed espletata secondo i criteri fissati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 90;

VISTO l'Atto esecutivo del citato Atto di convenzione per il rapporto di concessione per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, stipulato tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e Sisal S.p.A. in data 26 giugno 2009, ed, in particolare, l'articolo 3 che stabilisce che l'aggio riconosciuto ai punti di vendita a distanza è pari all'8% del volume della raccolta realizzato dai singoli punti;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2009/21729/giochi/Ena dell'11 giugno 2009, recante regolamentazione del gioco Enalotto ed, in particolare, l'articolo 8 concernente "Giocate sistemistiche e a caratura";

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2009/21730/giochi/Ena dell'11 giugno 2009, recante regolamentazione del gioco Superstar;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2009/21731/giochi/Ena dell'11 giugno 2009, recante misure per la regolamentazione dei flussi finanziari connessi al gioco Enalotto e al suo gioco complementare e opzionale;

VISTO l'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante misure per la disciplina del gioco raccolto a distanza, con particolare riferimento ai commi 11, 12, 13 e 14, nonché ai successivi sviluppi della disciplina in materia di cui al comma 12 sopraindicato;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2011/190/CGV dell' 8 febbraio 2011, recante "Decorrenza degli obblighi relativi alla raccolta del gioco a distanza";

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2009/34962/Giochi/Ena del 16 settembre 2009, recante misure per la regolamentazione del gioco numerico a totalizzatore nazionale Vinci per la vita-Win for Life e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8 concernente "Giocate sistemistiche e a caratura";

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2011/9263/Giochi/Ena del 25 marzo 2011, recante "Regolamentazione del concorso speciale "SiVinceTutto SuperEnalotto";

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/giochi/Ena del 4 maggio 2011, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale;

VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, che all'articolo 2, comma 3, ha, tra l'altro, disposto che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo, tra l'altro, introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale;



VISTO il decreto direttoriale prot. 2011/2876/Strategie/UD del 12 ottobre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 265 del 14 novembre 2011, con il quale AAMS ha individuato gli interventi in materia di giochi pubblici utili per assicurare le maggiori entrate previste dalla menzionata norma;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2012/10106/Giochi/Ena del 16 marzo 2012, e gli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, pubblicato sul sito internet istituzionale www.aams.gov.it il 2 aprile 2012, con cui è stata disciplinata l'organizzazione, l'esercizio e la gestione del gioco numerico a totalizzatore condiviso denominato "Eurojackpot", caratterizzato dalla diffusione e dalla raccolta simultanea nello Spazio Economico Europeo da parte di organizzazioni o concessionari regolarmente autorizzati a tale esercizio dalle locali competenti istituzioni e da estrazioni a cadenza settimanale;

RITENUTO necessario disciplinare le modalità con cui si effettuano le giocate a caratura ordinaria e le giocate a caratura speciale dei Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale,

CONSIDERATO che, in data 11 giugno 2012, il dott. Raffaele FERRARA è cessato dall'incarico di Direttore Generale dei monopoli di Stato;

CONSIDERATO che il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, prevede all'articolo 3, comma 2, che il Direttore per le strategie è il vicario del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,

DISPONE

TITOLO I OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di partecipazione ai **Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale** attraverso le **giocate a caratura ordinaria** ed a **caratura speciale**.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) **AAMS**, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 - b) **bacheca dei sistemi**, il sistema di pubblicazione delle carature speciali attivato dal **concessionario** attraverso cui il **concessionario** stesso promuove e gestisce la vendita delle **cedole di caratura speciale**.
 - c) **cedola di caratura**, la singola quota acquistabile separatamente, di cui si compone una **giocata a caratura**;
 - d) **cedola di caratura ordinaria**, la singola quota acquistabile separatamente, di cui si compone una **giocata a caratura ordinaria**;

- e) **cedola di caratura speciale**, la singola quota acquistabile separatamente, di cui si compone una **giocata a caratura speciale**;
- f) **concessionario**, il soggetto cui **AAMS** ha affidato in concessione l'esercizio e lo sviluppo dei **Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale** di cui all'articolo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- g) **conto di gioco**, il conto intestato al giocatore sul quale sono registrate le operazioni derivanti dall'esecuzione del **contratto di conto di gioco**;
- h) **contratto di conto di gioco**, il contratto sottoscritto tra un giocatore e un **punto di vendita a distanza**, alla cui stipula è subordinata la partecipazione a distanza ai **Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale**;
- i) **convalida caratura ordinaria**, l'avvenuta stampa di tutte le cedole che compongono la caratura, fatto che presuppone la registrazione sul sistema di elaborazione del concessionario della **giocata a caratura**;
- j) **convalida caratura speciale**, l'avvenuta pubblicazione nella Bachecca dei sistemi della caratura speciale, fatto che presuppone la registrazione sul **sistema di elaborazione** del **concessionario** della stessa caratura speciale;
- k) **giocata sistemistica**, la giocata registrata sul **sistema di elaborazione** del **concessionario** e ottenuta dallo sviluppo di una disposizione di gioco, comunque impartita, dalla quale derivi matematicamente una pluralità di combinazioni di gioco. Ogni singola giocata a combinazione sistemistica si effettua entro il limite massimo previsto dal relativo regolamento di gioco;
- l) **giocata a caratura**, la suddivisione di una **giocata sistemistica** in quote di uguale valore, acquistabili separatamente e denominate **cedole di caratura**;
- m) **giocata a caratura ordinaria**, la **giocata a caratura** organizzata ed effettuata sotto la propria responsabilità dal titolare del **punto di vendita fisico** e registrata sul **sistema di elaborazione** del **concessionario**;
- n) **giocata a caratura speciale**, la **giocata a caratura** effettuata dal **concessionario**, sotto la propria responsabilità e registrata sul **sistema di elaborazione** del **concessionario** stesso;
- o) **Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale (GNTN)**, i giochi di sorte, oggetto del relativo atto di **concessione**, basati sulla scelta di numeri da parte dei consumatori all'atto della giocata, ovvero, a seguito di esplicita richiesta dello stesso, sull'attribuzione alla giocata medesima di numeri determinati casualmente. Per ciascun gioco appartenente alla categoria **GNTN**, una quota predeterminata delle poste di gioco è conferita ad un unico montepremi. È prevista anche la ripartizione del montepremi in più categorie di vincita. Per ciascuna delle menzionate categorie il relativo montepremi viene suddiviso in parti uguali tra le giocate vincenti appartenenti alla categoria stessa. La raccolta dei **GNTN** viene effettuata su una base territoriale non inferiore a quella nazionale;
- p) **punto di vendita fisico**, il singolo esercizio pubblico, con ubicazione univoca, abilitato alla raccolta dei **giochi numerici a totalizzatore nazionale**; il **punto di vendita fisico** è identificato con un codice numerico univoco a livello nazionale, attribuito da **AAMS** e non riassegnabile;



- q) **punto di vendita a distanza**, il **concessionario**, obbligatoriamente, ai sensi dell'articolo 16 dell'Atto di convenzione, ovvero il soggetto di cui all'articolo 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, autorizzato alla raccolta a distanza;
- r) **raccolta a distanza**, la modalità di raccolta dei **giochi numerici a totalizzatore nazionale** effettuata attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, attraverso la telefonia fissa e mobile;
- s) **rete distributiva a distanza**, la rete attivata e condotta dal **concessionario**, costituita dai **punti di vendita a distanza** collegati alla rete telematica;
- t) **sistema di elaborazione**, il sistema attivato dal **concessionario** e collegato ai terminali di gioco dei **punti di vendita fisici**, alla rete telematica dei **punti di vendita a distanza** nonché al sistema di controllo di **AAMS**; il **sistema di elaborazione**, assicura la funzione di totalizzazione nazionale finalizzata alla determinazione dell'ammontare del montepremi di ogni concorso, dell'importo del premio spettante ad ogni giocata vincente e dei rimborsi;

TITOLO II LE GIOCATE A CARATURA ORDINARIA

Articolo 3 Modalità di effettuazione delle giocate a caratura ordinaria

1. La **giocata a caratura ordinaria** è proposta ed organizzata dal titolare del **punto di vendita fisico**, sotto il controllo del **concessionario** che la **convalida**. Successivamente alla **convalida** il **punto di vendita fisico**, previa stampa di tutte le cedole che compongono la giocata, assume l'obbligo di porre in vendita tutte le cedole che compongono la **giocata a caratura ordinaria**. Le cedole scelte dai giocatori vengono da questi acquistate con la consegna della cedola stampata. Le cedole di caratura hanno identica valenza delle ricevute di gioco e ne seguono la disciplina in particolare per quanto concerne le modalità di riscossione delle vincite. Le cedole non vendute al momento della chiusura del concorso diventano di proprietà del titolare del **punto di vendita fisico** che ha l'obbligo di corrisponderne il relativo prezzo e, ove le stesse risultino vincenti, il titolare del **punto di vendita fisico** può riscuoterle seguendo le regole di riscossione delle ricevute di gioco.

Articolo 4 Caratteristiche e ripartizione della giocata a caratura ordinaria

1. La **giocata a caratura ordinaria** dei **Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale** deve essere composta da un numero di combinazioni unitarie che rispetti tutti i limiti previsti da ciascun regolamento dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
2. Per ogni **giocata a caratura ordinaria**, verranno emesse tante **cedole di caratura** quante sono quelle stabilite dal **punto di vendita fisico** all'atto in cui ne chiede la **convalida**. Il numero delle **cedole di caratura ordinaria** non potrà, in ogni caso, superare il limite massimo di 125;
3. L'importo di ciascuna **cedola di caratura ordinaria** è pari al valore complessivo della caratura ordinaria convalidata, diviso per il numero totale delle **cedole** che la costituiscono;

4. La **giocata a caratura ordinaria** deve essere realizzata in modo da non produrreavanzi, cioè la suddivisione in cedole non deve far luogo ad avanzi, essendo il valore totale della caratura perfettamente divisibile, senza produrre decimali;
5. Le **giocate a caratura ordinaria**, convalidate dal sistema di elaborazione del **Concessionario**, non sono annullabili dal momento della **convalida**.

Articolo 5

Contenuto della cedola di caratura ordinaria

1. La **cedola di caratura ordinaria** contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) denominazione del **concessionario**;
 - b) identificativo del **punto di vendita fisico** che ha proposto la **giocata a caratura ordinaria** convalidata;
 - c) identificativo o logo grafico del gioco per cui viene effettuata la raccolta;
 - d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
 - e) pronostici contenuti nella **giocata a caratura ordinaria**;
 - f) numero totale delle combinazioni unitarie accettate;
 - g) identificativo univoco assegnato alla **giocata a caratura ordinaria** attribuito dal **concessionario**;
 - h) identificativo della **cedola di caratura ordinaria** e numero totale delle **cedole di caratura ordinaria** di cui si compone la **giocata a caratura ordinaria**;
 - i) importo complessivo della **giocata a caratura ordinaria** ed importo della singola **cedola di caratura ordinaria**;
 - j) data e orario, espresso in ora, minuti e secondi, di **convalida** e stampa della **cedola di caratura ordinaria**.
2. Il **concessionario** sottopone i formati grafici delle **cedole di caratura ordinaria** ad AAMS per l'approvazione.

Articolo 6

Determinazione e riscossione delle vincite da giocate a caratura ordinaria

1. L'importo della vincita realizzata con la singola **cedola di caratura ordinaria** è determinato dal quoziente tra la somma dell'importo dei premi conseguiti con l'intera **giocata a caratura ordinaria** ed il numero totale delle **cedole di caratura ordinaria** emesse ed è soggetto alle vigenti norme fiscali, ove applicabili;
2. Ciascuna **cedola di caratura ordinaria** deve essere custodita dal giocatore con ogni cura e diligenza, rappresentando l'unico titolo valido per la riscossione dei premi, escluso qualsiasi equipollente;
3. Per la riscossione della vincita si deve fare riferimento all'importo vinto dalla **cedola di caratura ordinaria** e alla procedura di pagamento prevista dai relativi regolamenti di gioco del comparto dei **Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale**;



4. L'importo della vincita della singola **cedola di caratura** ordinaria è arrotondato, ove necessario, al centesimo di euro inferiore e l'eventuale avanzo viene destinato all'apposito capitolo del bilancio dello Stato.

TITOLO III LE GIOCATE A CARATURA SPECIALE

Articolo 7

Modalità di effettuazione delle giocate a caratura speciale

1. La **giocata a caratura speciale**, è organizzata ed effettuata sotto la responsabilità del **concessionario** e viene commercializzata attraverso i **punti di vendita fisici** e i **punti vendita a distanza** autorizzati alla raccolta dei **Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale**;
2. A seguito della **convalida** della **giocata a caratura speciale** da parte del **concessionario** ed entro la chiusura dell'accettazione del concorso di riferimento, le **cedole di caratura speciale** possono essere acquistate:
 - a) presso i **punti di vendita fisici**, che provvederanno a consegnarle al giocatore;
 - b) presso i rispettivi **punti di vendita a distanza**, da parte dei giocatori titolari di **conti di gioco**;

Le **cedole di caratura speciale** concernenti i giochi la cui raccolta è prevista solo attraverso la **rete distributiva a distanza** possono essere acquistate soltanto dai titolari di **conti di gioco** presso i rispettivi **punti di vendita a distanza** autorizzati a raccogliere i **Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale**;

3. La **giocata a caratura speciale** può essere effettuata, su autorizzazione di **AAMS**, con riferimento ad un concorso futuro, anche straordinario, anche speciale, tra quelli per cui, in linea con le disposizioni vigenti in materia, è stata aperta dal **concessionario** la raccolta;

Articolo 8

Caratteristiche e ripartizione della giocata a caratura speciale

1. La **giocata a caratura speciale** dei **Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale** deve essere composta da un numero di combinazioni unitarie nel rispetto dei limiti previsti dai rispettivi regolamenti di gioco;
2. Per ogni **giocata a caratura speciale**, previa registrazione nel **sistema di elaborazione** del **concessionario**, verranno emesse tante **cedole di caratura speciale** quante sono quelle stabilite dal **concessionario** all'atto della **convalida** con la pubblicazione della caratura nella **bacheca dei sistemi**;
3. Il numero delle **cedole di caratura speciale** non potrà superare il limite massimo di 250;
4. L'importo di ciascuna **cedola di caratura speciale** è pari al valore complessivo della **giocata a caratura speciale** convalidata, diviso per il numero totale delle **cedole di caratura** che costituiscono la giocata stessa;

5. L'importo della **cedola di caratura speciale** è arrotondato al centesimo di euro superiore ed il civanzo viene destinato all'apposito capitolo del bilancio dello Stato;
6. Le **giocate a caratura speciale** pubblicate sulla **bacheca dei sistemi** non sono annullabili.

Articolo 9 **Contenuto della cedola di caratura speciale**

1. La **cedola di caratura speciale** contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) denominazione del **concessionario**;
 - b) identificativo del **concessionario** che ha convalidato la **giocata a caratura speciale**;
 - c) identificativo del **punto di vendita fisico** che ha stampato la **cedola di caratura speciale** ovvero del **punto di vendita a distanza** attraverso il quale il titolare del **conto di gioco** ha acquistato la **cedola di caratura speciale**;
 - d) identificativo o logo grafico del gioco per cui viene effettuata la raccolta;
 - e) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
 - f) pronostici contenuti nella **giocata a caratura speciale**;
 - g) numero totale delle combinazioni unitarie accettate;
 - h) identificativo univoco assegnato alla **giocata a caratura speciale** attribuito dal **concessionario**;
 - i) identificativo della **cedola di caratura speciale** e numero totale delle **cedole di caratura speciale** di cui si compone la **giocata a caratura speciale**;
 - j) importo complessivo della **giocata a caratura speciale** ed importo della singola **cedola di caratura speciale**;
 - k) data e orario, espresso in ora, minuti e secondi, di **convalida** della **giocata a caratura speciale**, assegnati dal **concessionario**;
 - l) data e orario, espresso in ora, minuti e secondi, di stampa della **cedola di caratura speciale** ovvero data e orario, espresso in ora, minuti e secondi dell'acquisto da parte di un titolare di un **conto di gioco**.
2. Il **concessionario** sottopone i formati grafici delle **cedole di caratura speciale** ad AAMS per l'approvazione.

Articolo 10. **Determinazione e riscossione delle vincite da giocata a caratura speciale**

1. L'importo della vincita realizzata con la singola **cedola a caratura speciale** è determinato dal quoziente tra l'importo dei premi conseguiti con l'intera **giocata a caratura speciale** ed il numero totale delle **cedole di caratura speciale** emesse ed è soggetto alle vigenti norme fiscali, ove applicabili;
2. Ciascuna **cedola di caratura speciale**, acquistata presso i **punti di vendita fisici**, deve essere custodita dal giocatore con ogni cura e diligenza, rappresentando l'unico titolo valido per la riscossione dei premi, escluso qualsiasi equipollente;
3. Le vincite da **cedole a caratura speciale** acquistate presso i **punti di vendita a distanza** vanno reclamate:
 - a) secondo quanto stabilito dal decreto direttoriale 2011/11989/giochi/Ena del 4 maggio 2011, art. 8, comma 4, concernente le misure per la regolamentazione della **raccolta a distanza dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale**;



- b) secondo la procedura di pagamento delle vincite relativa ai giochi la cui raccolta è prevista unicamente attraverso la **rete distributiva a distanza**.
4. Per la riscossione della vincita si deve fare riferimento al valore della **cedola di caratura speciale** e alla procedura di pagamento prevista dai relativi regolamenti di gioco del comparto dei **Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale**;
5. L'importo della vincita della singola **cedola di caratura speciale** è arrotondato al centesimo di euro inferiore ed il civanzo viene destinato all'apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Articolo 11 **Adempimenti del concessionario**

1. Il **concessionario**, prima della chiusura della raccolta di ogni concorso, stampa e acquista le **cedole di caratura speciale** rimaste invendute ;
2. Qualora la disciplina di un **gioco numerico a totalizzatore nazionale** preveda un periodo di raccolta che eccede il tempo della **settimana contabile**, la vendita di cedole di caratura speciale ad esso relativa viene contabilizzata secondo il principio generale della **settimana contabile** di riferimento ed i relativi importi si versano unitamente a quelli delle giocate singole. La quota del valore delle cedole vendute da imputare a montepremi confluisce anch'essa settimanalmente su un conto corrente dedicato, produttivo di interessi, i quali vengono corrisposti all'Erario con frequenza trimestrale, con le modalità stabilite da AAMS.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 12 **Disposizioni applicabili**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si rinvia a quanto stabilito dai relativi regolamenti di gioco del comparto dei **Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale**;
2. Le disposizioni del presente provvedimento entrano in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale www.aams.gov.it, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 16, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44, e trovano applicazione, per i necessari adeguamenti delle procedure, a partire dalla data stabilita con successivo provvedimento.

Roma, 23 luglio 2012

Il Direttore Generale Vicario
Antonio Tagliaferri